



# UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA

AREA PERSONALE

Servizio personale tecnico amministrativo-Settore gestione del personale tecnico-amministrativo

Prot. N° VII/4 .....

Risposta a nota °. ....

Allegati N° .....

**CIRCOLARE N. 14 DEL 11.3.2024**

Ai Capo Servizio  
Scuola e Dipartimenti di Scienze mediche e  
farmaceutiche

Ai Responsabili amministrativi

Ai Coordinatori tecnici

**OGGETTO: personale tecnico amministrativo convenzionato con il SSN.  
Prestazioni di lavoro straordinario anno 2024.**

Si comunica che è stata confermata anche per il 2024 dagli Enti in regime di convenzione con l'Ateneo la disponibilità di finanziamenti da destinare al compenso per le prestazioni di lavoro straordinario del personale tecnico-amministrativo di questo Ateneo **convenzionato con il Servizio Sanitario Regionale**, che si dovessero rendere indispensabili per un migliore funzionamento dei servizi da erogare o per fronteggiare eventuali particolari situazioni di maggior carico di lavoro.

Sulla base delle autorizzazioni ricevute da IRCSS AOU San Martino, dall'Istituto Giannina Gaslini e dall'Ente Ospedaliero Ospedali Galliera il predetto finanziamento è quantificabile in 60 ore medie, per ciascun dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, convenzionato con le suddette Strutture Ospedaliere.

Dal conteggio necessario per definire il monte ore spettante alla struttura deve essere escluso il seguente personale:

- appartenente alla cat. EP;
- equiparato medico di cui all' art. 6, comma 5, del D.L.gs. 502/92;
- equiparato dirigente del ruolo sanitario.

Sono, inoltre, attribuite a ciascuna struttura 70 ore di lavoro straordinario da recuperare obbligatoriamente in tempo libero, con le modalità previste per il conto ore individuale, per dipendente (in FTE), le quali possono essere distribuite ai lavoratori con le stesse modalità delle ore a pagamento.

**Considerata la certezza delle risorse messe a disposizione, con la presente si procede alla distribuzione definitiva del monte ore destinato al personale convenzionato:**

<b>Struttura</b>	<b>Personale convenzionato*</b>	<b>Ore</b>
DIMES	2	120
DIMI	7	420
DINOEMI	13	780
DISC	9	540
DISSAL	5	300
*Dati al 1.3.2024		

## **AUTORIZZAZIONE E MODALITA' DI FRUIZIONE**

1. Tale assegnazione preventiva, **prevista per il solo personale convenzionato**, consentirà di evitare un eventuale sfioramento delle risorse messe a disposizione dagli enti convenzionati, non integrabili.
2. Il Capo Servizio, i Responsabili amministrativi e i Coordinatori tecnici sono tenuti ad autorizzare i dipendenti all'effettuazione di lavoro straordinario nel rispetto del monte ore indicato per la singola struttura e del limite individuale annuo, che per legge è pari a 250 ore.
3. Non sono retribuite né possono essere recuperate in tempo libero ore di lavoro straordinario non preventivamente autorizzate o eccedenti il limite massimo di ore consentito sia per ciascuna struttura che per singolo dipendente.
4. Il personale in servizio con contratto di lavoro a tempo determinato, se autorizzato, può effettuare prestazioni di lavoro straordinario. In ogni caso anche a tale personale si applicano le disposizioni di cui ai punti seguenti.
5. Ai dipendenti con orario di lavoro a tempo parziale verticale o misto è consentito lo svolgimento di ore di lavoro straordinario esclusivamente nelle giornate nelle quali è prevista l'effettuazione di una prestazione lavorativa con orario di lavoro corrispondente a quello previsto per il tempo pieno. Il personale con orario di lavoro a tempo parziale misto annuale può svolgere lavoro straordinario solo nelle settimane in cui è previsto orario di lavoro a tempo pieno.
6. Il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale orizzontale non può effettuare prestazioni di lavoro straordinario.
7. Non è consentito ricorrere a prestazioni di lavoro straordinario nelle giornate effettuate in lavoro agile e in quelle da remoto.
8. Qualora il Capo Servizio, in accordo con i Responsabili amministrativi e i Coordinatori tecnici, ritenesse necessario effettuare, con le stesse modalità previste per l'assegnazione, nel corso dell'anno redistribuzioni tra il personale delle ore già assegnate e non utilizzate, dovrà inoltrare le relative comunicazioni entro e non oltre il 31 dicembre 2024.

## **MODALITÀ APPLICATIVE**

1. Al fine del calcolo del lavoro straordinario effettuato sono considerati soltanto i periodi di lavoro uguali o superiori a 30 minuti consecutivi. Secondo quanto stabilito dall'art. 27 del

CCNL del comparto Università 2006-2009, che per questa fattispecie mantiene la sua vigenza, il personale può richiedere preventivamente, di accantonare in un conto ore individuale le ore autorizzate a pagamento, da svolgere in seguito, sotto forma di riposi compensativi, a giornata intera oppure in periodi minimi di un'ora. I suddetti riposi compensativi eventualmente non goduti entro il 31 dicembre dell'anno in corso devono essere fruiti entro il primo trimestre dell'anno successivo. Qualora esigenze organizzative improrogabili non ne consentano la fruizione entro il predetto termine, le ore di lavoro straordinario svolte sono retribuite.

2. La richiesta tramite l'applicativo *infoweb*, con relativa approvazione da parte del responsabile di struttura, rappresenta l'unica modalità per ottenere l'autorizzazione preventiva alla prestazione di lavoro straordinario.
3. La richiesta deve indicare la giornata (senza specificazione dell'orario) nella quale si domanda di essere autorizzati e la tipologia di lavoro straordinario:  
"RICH\_STPAG – STRAORDINARIO DA RICHIEDERE" per lo straordinario da pagare  
"RICH\_STREC – RICHIESTA STREC" per lo straordinario da recuperare.
4. Al fine della valorizzazione delle ore di lavoro straordinario effettuate è necessario timbrare indicando le consuete causali a terminale, ossia:  
STPAG per lo straordinario a pagamento  
STREC per lo straordinario da recuperare in tempo libero.
5. - I soggetti già abilitati, in base al vigente atto organizzativo, all'approvazione delle ferie dei colleghi e degli altri permessi, possono prendere visione e autorizzare tali richieste con le consuete modalità.

. Il lavoro straordinario potrà essere effettuato soltanto una volta compiuto interamente l'orario predeterminato del giorno di riferimento. Al termine di detto orario, qualora lo stesso preveda 6 ore consecutive, è necessaria una pausa di durata non inferiore a dieci minuti, anche sul posto di lavoro, prima dell'effettuazione del lavoro straordinario.

## **MONITORAGGIO**

1. Il Capo Servizio, i Responsabili amministrativi e Coordinatori tecnici effettuano il monitoraggio delle ore di straordinario svolte dai dipendenti in servizio con la loro fattiva collaborazione e avvalendosi del gestore delle presenze della struttura stessa.

Si rinnova l'invito a contenere il ricorso al lavoro straordinario limitandosi alla sopravvenienza di situazioni di carattere eccezionale, diversamente l'attribuzione continuativa e ordinaria di tali prestazioni si tradurrebbe, di fatto, in un ampliamento dell'orario ordinario di lavoro, sostanzialmente vanificando il limite contrattualmente stabilito e le stesse finalità dell'istituto e si ribadisce infine che l'autorizzazione del responsabile ha un' importante valenza anche per motivi di sicurezza dei lavoratori.

## ADEMPIMENTI

L'attribuzione di ore di lavoro straordinario al personale convenzionato, nell'ambito del monte ore complessivo assegnato alle strutture, nonché quella per le ore da recuperare in tempo libero, **dovranno essere inviate dal Capo Servizio esclusivamente via e-mail all'indirizzo: [personale-tecnicoamministrativo@unige.it](mailto:personale-tecnicoamministrativo@unige.it), trasmettendo il modulo compilato e firmato reperibile al seguente indirizzo: <https://intranet.unige.it/personale/lavoro-straordinario>**

Con i migliori saluti.

IL DIRETTORE GENERALE  
Dott.ssa Tiziana Bonaceto  
*(firmato digitalmente)*

PM/MI

Per informazioni:

[personale-tecnicoamministrativo@unige.it](mailto:personale-tecnicoamministrativo@unige.it)